COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari (1434)

PRESIDENTE . . 313, 314, 316, 317, 318, 321, 322, 327, 328, 329

DOSI, *Relatore* . . . 313, 314, 317, 318, 322, 323, 325, 326, 328, 329, 330

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per il commercio estero* 314, 316, 323, 325, 326, 328, 329

AMADEO ALDO . 316, 322, 324, 326, 328, 329

DEMARCHI 317, 318, 322

TITOMANLIO VITTORIA 317, 321

CERAVOLO 313, 317, 327

HELFER 317, 322, 324, 327, 329

BRIGHENTI 317, 324

CATALDO 318, 325, 326

AMASIO 328

Votazione segreta:

PRESIDENTE 330

La seduta comincia alle 11,05.

CERAVOLO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari (1434).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari ».

Nella seduta precedente si è svolta la discussione sull'articolo 1, al termine della quale, come i colleghi ricorderanno, era stato deciso che il relatore Dosi avrebbe preso contatto con i deputati dei diversi gruppi maggiormente interessati al problema, per la presentazione, se possibile concordata, degli emendamenti.

Siamo ora in possesso del testo di tali emendamenti, contenenti proposte di modifiche ai vari articoli, a firma dei deputati Dosi, relatore, Amadeo Aldo, Biaggi Francantonio, Brighenti, Ceravolo, Helfer.

La concorrenza di queste firme fa supporre che si dovrebbe giungere, senza ulteriori intralci, all'approvazione di tali emendamenti e dell'intero disegno di legge.

Dal contenuto dei vari emendamenti, mi pare che essi riflettano posizioni, osservazioni, suggerimenti già ampiamente illustrati nel corso della discussione generale; comunque i colleghi che eventualmente volessero ancora prendere la parola potranno farlo in sede di discussione dei vari emendamenti.

DOSI, *Relatore*. Vorrei soltanto aggiungere poche parole a quanto già detto dal Presidente.

Il comitato ristretto a carattere informale di cui il Presidente aveva opportunamente promosso la costituzione si è riunito per raggiungere un'intesa sui temi che in un primo tempo ci avevano diviso: tale risultato è stato raggiunto e credo quindi che adesso la Commissione potrà rapidamente arrivare all'approvazione di questo disegno di legge, dopo aver sentito, soprattutto in materia di termini agli articoli 12 e seguenti, il parere del Governo.

Ritengo quindi che, esaminando i singoli articoli, le soluzioni concordate in sede di comitato ristretto, potranno facilmente essere confermate e ratificate dalla Commissione.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Il Governo è d'accordo sul complesso degli emendamenti, riservandosi di avanzare alcune osservazioni in sede di esame dettagliato degli emendamenti stessi.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

ART. 1.

« Sono istituiti l'Albo nazionale e il Ruolo provvisorio degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e l'Albo nazionale e il Ruolo provvisorio degli esportatori di fiori e di piante ornamentali.

Gli Albi e i Ruoli sono tenuti dall'Istituto nazionale per il commercio estero ».

A questo articolo sono stati presentati, a firma dei colleghi Dosi, Amadeo Aldo, Biaggi Francantonio, Brighenti, Ceravolo e Helfer tre emendamenti che propongono, rispettivamente, di sopprimere al primo comma, primo e secondo rigo, le parole: « e il ruolo provvisorio »: al primo comma, terzo e quarto rigo, le parole: « e il ruolo provvisorio »; al secondo comma le parole: « e i ruoli ».

Poiché i tre emendamenti formano sistema fra loro e sono strettamente interdipendenti li porrò tutti e tre in votazione contemporaneamente.

Pongo in votazione gli emendamenti all'articolo 1 di cui ho testé dato lettura.

(*Sono approvati*).

A seguito degli emendamenti introdotti, l'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

« Sono istituiti l'Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e l'Albo nazionale degli esportatori di fiori e di piante ornamentali.

Gli Albi sono tenuti dall'Istituto nazionale per il commercio estero ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge:

ART. 2.

« I prodotti ortofrutticoli ed agrumari, nonché i fiori e le piante ornamentali, possono essere esportati da coloro che sono iscritti negli Albi nazionali o nei Ruoli provvisori di cui al precedente articolo 1.

I produttori che occasionalmente esportano prodotti della propria azienda non sono obbligati all'iscrizione nei predetti Albi e Ruoli. L'esportazione di detti prodotti può tuttavia effettuarsi previa attestazione rilasciata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio ».

All'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti, sempre a firma dei colleghi Dosi, Amadeo Aldo, Biaggi Francantonio, Brighenti, Ceravolo e Helfer: sopprimere al primo comma, quarto rigo, le parole « nei ruoli transitori »; aggiungere al secondo comma, sesto rigo, fra le parole « produttori » e « che », le parole « singoli od associati »; sopprimere al secondo comma, nono rigo, la parola « ruoli »; sopprimere al secondo comma, decimo rigo, la parola « tuttavia »; aggiungere al secondo comma, decimo rigo, fra la parola « effettuarsi » e la parola « previa », le parole « di volta in volta ».

È stato inoltre presentato un emendamento a firma dell'onorevole Amadeo Aldo che propone di inserire le parole « di volta in volta » anziché fra le parole « effettuarsi » e « previa », fra la parola « rilasciata » e le parole « dalla Camera di commercio ».

Onorevole Dosi, nella sua qualità di primo firmatario dell'emendamento, concorda con la proposta del collega Amadeo Aldo?

DOSI, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che l'ultimo emendamento del comitato ristretto viene modificato secondo la proposta del collega Amadeo Aldo.

Formando anche questo secondo gruppo di emendamenti un tutto unico, li porrò contemporaneamente in votazione.

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

A seguito delle modifiche apportate, l'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

« I prodotti ortofrutticoli ed agrumari, nonché i fiori e le piante ornamentali, possono essere esportati da coloro che sono iscritti negli Albi nazionali di cui al precedente articolo 1.

I produttori, singoli o associati, che occasionalmente esportano prodotti della propria azienda non sono obbligati all'iscrizione nei predetti Albi. L'esportazione di detti prodotti può effettuarsi previa attestazione rilasciata, di volta in volta, dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge:

ART. 3.

« L'esportatore può farsi rappresentare da una o più case di spedizione, le quali sono all'uopo autorizzate dal Ministro per il commercio con l'estero, sentita la Commissione prevista dal successivo articolo 6.

Con il provvedimento di autorizzazione viene stabilito l'ammontare della cauzione, da lire 100.000 a lire 1.000.000, che le case di spedizione sono tenute a versare a garanzia dell'adempimento delle norme che disciplinano l'esportazione dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari ».

I colleghi Dosi, Amadeo Aldo, Biaggi Francantonio, Brighenti, Ceravolo e Helfer propongono di aggiungere al secondo comma, nono rigo, fra le parole « versare » e « a garanzia » l'inciso « all'Istituto nazionale per il commercio estero ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui sopra.

(*È approvato*).

A seguito dell'emendamento introdotto, l'articolo 3 risulta pertanto così formulato:

ART. 3.

« L'esportatore può farsi rappresentare da una o più case di spedizione, le quali sono all'uopo autorizzate dal Ministro per il commercio con l'estero, sentita la Commissione prevista dal successivo articolo 6.

Con il provvedimento di autorizzazione viene stabilito l'ammontare della cauzione, da lire 100.000 a lire 1.000.000, che le case di spedizione sono tenute a versare all'Istituto nazionale per il commercio estero a garanzia dell'adempimento delle norme che disciplinano l'esportazione dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 del disegno di legge:

ART. 4.

« Coloro che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5, chiedono di iniziare l'attività di esportatori dei prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2, sono iscritti nei Ruoli provvisori.

Essi hanno nell'esercizio dell'attività di esportatori, tutti i diritti ed i doveri degli iscritti nei corrispondenti Albi nazionali.

Gli iscritti nei Ruoli provvisori debbono chiedere il passaggio al corrispondente Albo entro novanta giorni dal compimento del biennio di iscrizione; la mancata presentazione della domanda nel termine comporta la decadenza dell'iscrizione.

L'iscrizione e la reiscrizione nei Ruoli provvisori e negli Albi nazionali sono soggette rispettivamente alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 e di lire 20.000 ».

I colleghi Dosi, Amadeo Aldo, Biaggi Francantonio, Brighenti, Ceravolo, Helfer hanno presentato un emendamento in base al quale viene proposta la soppressione dei primi tre commi dell'articolo 4.

Pongo quindi in votazione l'emendamento soppressivo dei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 4.

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo cui esso si riferisce.

(*Non è approvato*).

Gli stessi firmatari dell'emendamento precedente propongono inoltre di sopprimere al quarto comma le parole « e la reiscrizione nei ruoli provvisori », la parola « rispettivamente » al penultimo rigo, e le parole « di lire 10.000 » all'ultimo rigo; nonché di sostituire, sempre al quarto comma, l'inciso « sono soggette » con l'inciso « è soggetta ».

Poiché tutti questi emendamenti sono strettamente connessi fra loro, li porrò contemporaneamente in votazione.

Pongo in votazione gli emendamenti di cui sopra.

(*Sono approvati*).

A seguito delle modifiche apportate, l'articolo 4 risulta pertanto così formulato:

ART. 4.

« L'iscrizione negli Albi nazionali è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 20.000 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 del disegno di legge:

ART. 5.

« Gli aspiranti alla iscrizione e alla reiscrizione dei Ruoli provvisori e negli Albi nazionali debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere iscritti, per coloro per i quali l'iscrizione è obbligatoria a norma delle vigenti leggi, alla Camera di commercio, industria e agricoltura della circoscrizione ove ha l'unica sede o la sede principale la loro azienda;

2) non essere stati dichiarati falliti nel quinquennio anteriore alla domanda di iscrizione.

Coloro che hanno subìto dichiarazioni di fallimento antecedentemente al quinquennio, debbono dimostrare di essere stati successivamente riabilitati;

3) non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni;

4) non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per alcuno dei reati previsti dagli articoli 444, 513, 515, 516 e 517 del Codice penale;

5) non essere stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata, ovvero a una delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

6) essere in possesso dei requisiti necessari per proficuamente operare sui mercati nel proprio settore di attività.

Nel caso di iscrizione o di reiscrizione di persone giuridiche i requisiti di cui ai nn. 2) e 3) del precedente comma debbono essere posseduti dai loro rappresentanti legali ».

Al primo comma di questo articolo gli onorevoli Dosi, Amadeo Aldo, Biaggi Francantonio, Brighenti, Ceravolo, Helfer, hanno presentato un emendamento con cui propongono di sopprimere le parole « e la reiscrizione nei ruoli provvisori ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Dosi, Amadeo Aldo, Biaggi Francantonio, Brighenti, Ceravolo, Helfer hanno inoltre presentato un emendamento di carattere lessicale al punto *sub* 1) con cui propongono di sostituire le parole « per i quali » con le parole « la cui ».

Sempre al punto *sub* 1), mi sembra che occorra coordinare tale disposizione con il nuovo testo dell'articolo 12 che fa riferimento alla sede dell'azienda, per coloro che già esportano al momento dell'entrata in vigore della presente legge, e all'elemento « residenza » per coloro che intendessero iniziare l'attività di esportatore e che cioè sono « i nuovi ».

DOSI, *Relatore*. Giustissimo, signor Presidente. Per decidere se fare o meno riferimento alla residenza occorre vedere se si intende considerare anche l'ipotesi di colui che non ha ancora creato un'azienda, ma che intende farlo.

In tal caso dobbiamo prevedere come elemento cui riferirsi non l'azienda, ma la residenza del cittadino ai fini di una corretta iscrizione alle Camere di commercio.

Personalmente, ed in qualità di relatore, propongo che si inserisca il riferimento alla residenza.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Concordo sull'inserimento del riferimento alla residenza.

AMADEO ALDO. Sono d'accordo, anch'io: la Camera di commercio esprimerà pur sempre un parere, se non su un'azienda che non esiste ancora, su una persona, di cui dirà se è meritevole o meno dell'iscrizione dal punto di vista della correttezza commerciale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto *sub* 1) con le modifiche suddette:

« 1) essere iscritti, per coloro la cui iscrizione è obbligatoria a norma delle vigenti leggi, alla Camera di commercio, industria e agricoltura della circoscrizione ove essi hanno la loro residenza ovvero la loro azienda ha l'unica sede o la sede principale ».

(*È approvato*).

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione i punti *sub* 2), *sub* 3), *sub* 4) e *sub* 5) nel testo originario.

(*Sono approvati*).

I colleghi Dosi, Amadeo Aldo, Biaggi Francantonio, Brighenti, Ceravolo, Helfer propongono di sostituire il punto *sub* 6) con il seguente inciso: « 6) dare affidamento di capacità e di correttezza commerciale per proficuamente operare sui mercati nel proprio settore di attività ».

DEMARCHI. Non capisco come possa dare questo affidamento colui il quale non ha mai operato nel settore dell'esportazione.

DOSI, *Relatore*. Si parla di affidamento, non di garanzie oggettive.

È un giudizio di insieme che si deve dare; giudizio cui si perviene probabilmente più facilmente attraverso una valutazione globale di fatti e di circostanze, che non attraverso l'esame dell'attività già esplicata.

TITOMANLIO VITTORIA. Vorrei sapere a chi è affidato il controllo circa l'esistenza degli elementi richiesti.

DOSI, *Relatore*. A tale domanda fornisce un'esauriente risposta il successivo articolo 6; rimando perciò al momento in cui si esaminerà tale articolo la risposta al quesito posto dall'onorevole Titomanlio Vittoria.

TITOMANLIO VITTORIA. A me pare che non sia agevole individuare e definire il contenuto di questa norma: che s'intende per affidamento?

Credo inoltre che un giudizio di tal genere possa essere condizionato da interferenze pericolose, specie sul piano provinciale.

CERAVOLO. A questo proposito vorrei dire che con i colleghi del comitato ristretto si è discusso a lungo su questo punto, ed io sono fra coloro che di proposito hanno voluto escludere ogni possibilità di discriminazione basata sulle dimensioni dell'azienda e sulle possibilità finanziarie dell'operatore economico.

Il giudizio che abbiamo quindi introdotto nel punto *sub* 6) è volutamente molto generico ed è quello dell'affidamento commerciale, proprio per evitare che lo stesso giudizio fosse basato sulle capacità finanziarie, organizzative o strutturali dei singoli operatori.

TITOMANLIO VITTORIA. Capisco queste ragioni, ma è la parola « capacità » che mi lascia perplessa.

DOSI, *Relatore*. Si potrebbe sostituire alla parola « capacità » la parola « attitudine ».

Infatti, mentre per l'accertamento della capacità occorre che sia già stata esplicata una determinata attività, per l'accertamento dell'attitudine ciò non è necessario; l'attitudine, insomma, è un *minus* rispetto alla capacità.

HELFER. Io sono invece del parere che sarebbe meglio mantenere il termine « capacità ». Si tratta di un termine più ampio, comprensivo di vari elementi.

Un soggetto infatti può avere un'attitudine potenziale notevolissima, ma se a tale qualità non si aggiunge quella della capacità (che indica un concetto ben più vasto) le sue attitudini rimangono allo stato potenziale e quindi di nessuna utilità.

Nella capacità, a mio avviso, vanno compresi l'attitudine ed altri elementi, come mezzi finanziari e strutturali dell'azienda, titoli personali e così via.

Il termine « attitudine » metterà l'interprete di questa legge di fronte ad un concetto troppo generico e di difficilissima valutazione. Poniamo il caso che domani si presenti alla commissione incaricata di giudicare, in base a questo articolo, una persona qualunque, del tutto sconosciuta. Come faranno i membri di quella commissione ad accertare l'attitudine di detta persona? La sottoporranno forse ad un esame di lingue, oppure ad uno di tenuta dei libri contabili?

Ritengo invece la capacità di più facile accertamento. Come si fa a valutare se uno che inizia un'attività è adatto o meno a svolgere tale attività? Praticamente prendiamo un commerciante di frutta che non ha mai esportato il suo prodotto e ad un certo punto vuol farlo. Egli si presenta alla Camera di commercio per l'iscrizione all'albo degli esportatori. Come si fa a giudicare se possiede le attitudini necessarie per far l'esportatore? Per parte mia « attitudine » è un requisito di carattere personale, mentre « capacità » abbraccia un concetto ben più ampio e più confacente allo spirito della legge che vogliamo varare.

CERAVOLO. Si potrebbero sopprimere le parole « di capacità » lasciando solamente l'inciso: « di correttezza commerciale ».

BRIGHENTI. Mi associo alla proposta del collega Ceravolo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Relatore su queste alternative: « capacità », « attitudine », o eliminazione di entrambe?

DOSI, *Relatore*. « Attitudine » è una capacità potenziale, mentre la « capacità » è tale quando si è già manifestata. Per parte mia nessuna difficoltà a mantenere la parola « capacità », mentre avrei dei dubbi sulla soppressione di entrambe, perché ritengo che un candidato alla iscrizione agli

albi debba presentare qualità ben più concrete della sola correttezza commerciale.

DEMARCHI. Potrebbe verificarsi anche il caso di un candidato alla iscrizione agli albi che non abbia mai commerciato in prodotti ortoflorofrutticoli, pur essendo tecnicamente a posto come esportatore. Proporrei pertanto di aggiungere almeno l'inciso: « ...capacità tecnica ».

DOSI, *Relatore*. Se fosse richiesto il possesso di una capacità tecnica già collaudata, nessuno sarebbe in grado di iniziare questa attività, e la categoria degli esportatori non potrebbe venire alimentata da forze nuove.

CATALDO. Ritengo che possa essere mantenuta la formulazione del comitato ristretto; e questo perché l'emendamento propone « affidamento di capacità », e non « prova di capacità », il che significa che deve esistere una possibilità di valutazione, sia pure indiziaria, non un obbligo di valutazione.

PRESIDENTE. Chiariti i dubbi, rimane il testo dell'emendamento così come inizialmente formulato, con la dizione « affidamento di capacità e di correttezza commerciale ».

Nessun altro avendo chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 5, a seguito delle modifiche apportate, risulta pertanto così formulato:

ART. 5.

« Gli aspiranti all'iscrizione negli Albi nazionali debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere iscritti, per coloro la cui iscrizione è obbligatoria a norma delle vigenti leggi, alla Camera di commercio, industria e agricoltura della circoscrizione ove essi hanno la loro residenza ovvero la loro azienda ha l'unica sede o la sede principale;

2) non essere stati dichiarati falliti nel quinquennio anteriore alla domanda di iscrizione.

Coloro che hanno subito dichiarazioni di fallimento antecedentemente al quinquennio, debbono dimostrare di essere stati successivamente riabilitati;

3) non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni;

4) non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per alcuno dei reati previsti dagli articoli 444, 513, 515, 516 e 517 del Codice penale;

5) non essere stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata, ovvero a una delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

6) dare affidamento di capacità e di correttezza commerciale per proficuamente operare sui mercati nel proprio settore di attività.

Nel caso di iscrizione di persone giuridiche i requisiti di cui ai nn. 2) e 3) del precedente comma debbono essere posseduti dai loro rappresentanti legali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne dò lettura:

ART. 6.

« Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione per l'istruttoria delle domande di iscrizione o di reiscrizione nei Ruoli provvisori e negli Albi nazionali, nonché per esprimere parere in ordine alle richieste di rappresentanza delle case di spedizione di cui al precedente articolo 3, composta dal Presidente della Camera stessa, che la presiede, e da quattro rappresentanti delle categorie dei produttori e dei commercianti dei prodotti ortofrutticoli.

La Commissione è costituita con decreto del prefetto ».

Comunico che a quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti da parte dei colleghi Dosi, Amadeo Aldo, Biaggi Francantonio, Brighenti, Ceravolo, Helfer:

sopprimere, al primo comma, quinto rigo, le parole: « o di reiscrizione nei Ruoli provvisori »;

aggiungere, al primo comma, decimo rigo, fra le parole «rappresentanti delle » e « categorie », le parole « associazioni più rappresentative delle »;

aggiungere, alla fine del primo comma le parole « designati dalle associazioni stesse »;

aggiungere, all'ultimo comma, ultimo rigo, l'inciso: « ...ovvero , per le Regioni autonome, con decreto del Commissario del Governo ».

I colleghi Amasio e Cataldo propongono inoltre di aggiungere il seguente capoverso: « I membri della Commissione durano in

carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

Nessuno avendo chiesto di parlare, pongo contemporaneamente in votazione gli emendamenti del comitato ristretto.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Amasio e Cataldo.

(*È approvato*).

L'articolo 6 risulta pertanto, a seguito delle modificazioni apportate, così formulato:

ART. 6.

« Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione per l'istruttoria delle domande di iscrizione negli Albi nazionali, nonché per esprimere parere in ordine alle richieste di rappresentanza delle case di spedizione di cui al precedente articolo 3, composta dal Presidente della Camera stessa, che la presiede, e da quattro rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie dei produttori e dei commercianti dei prodotti ortoflorofrutticoli designati dalle associazioni stesse.

La Commissione è costituita con decreto del prefetto, ovvero, per le regioni autonome, con decreto del Commissario del Governo.

I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne dò lettura:

ART. 7.

« Presso l'Istituto nazionale per il commercio estero è istituita una Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

La Commissione, divisa in due sezioni, rispettivamente per la tenuta dell'Albo nazionale e del Ruolo provvisorio degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e per la tenuta dell'Albo nazionale e del Ruolo provvisorio degli esportatori di fiori e di piante ornamentali, è presieduta dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Essa è composta da:

due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Fanno parte altresì della Commissione, per ciascuna delle due sezioni, due rappresentanti delle categorie della produzione e due rappresentanti delle categorie del commercio, scelti tra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente e gli altri componenti sono sostituiti da membri supplenti, designati dai rispettivi Ministeri, Enti e categorie.

I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti dai colleghi, Dosi, Amadeo Aldo, Biaggi Francantonio, Brighenti, Ceravolo, Helfer:

sopprimere, al secondo comma, settimo rigo, le parole: « e del Ruolo provvisorio »;

sopprimere, al secondo comma, nono rigo, le parole « e del Ruolo provvisorio »;

aggiungere, al quarto comma, ventisettesimo rigo, fra le parole « rappresentanti delle » e « categoria », le parole: « associazioni più rappresentative delle »;

aggiungere, al quarto comma, ventottesimo rigo, fra le parole « rappresentanti delle » e « categorie », le parole: « associazioni più rappresentative delle »;

aggiungere, al quinto comma, trentaquattresimo rigo, fra le parole « Enti e » e la parola « categoria », le parole « associazioni di »;

sostituire, al sesto comma, ultimo rigo, la parola « due » con la parola « quattro ».

Nessuno avendo chiesto di parlare, pongo contemporaneamente in votazione gli emendamenti, tutti interdipendenti fra loro.

(*Sono approvati*).

L'articolo 7 risulta quindi, a seguito delle modificazioni apportate, così formulato:

ART. 7.

« Presso l'Istituto nazionale per il commercio estero è istituita una Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

La Commissione, divisa in due sezioni, rispettivamente per la tenuta dell'Albo na-

zionale degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari e per la tenuta dell'Albo nazionale degli esportatori di fiori e di piante ornamentali, è presieduta dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Essa è composta da:

due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero del l'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Fanno parte altresì della Commissione, per ciascuna delle due sezioni, due rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie della produzione e due rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie del commercio, scelti tra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente e gli altri componenti sono sostituiti da membri supplenti, designati dai rispettivi Ministeri, Enti e associazioni di categoria.

I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne dò lettura:

ART. 8.

« Spetta a ciascuna sezione della Commissione, nella rispettiva competenza:

1°) deliberare sulla domanda di iscrizione nell'Albo e nel Ruolo provvisorio;

2°) provvedere alla revisione triennale dell'Albo, deliberando l'eventuale cancellazione in caso di mancato esercizio di attività nel triennio stesso;

3°) applicare le sanzioni di cui all'articolo 11.

Contro le deliberazioni della Commissione è ammesso il ricorso al Comitato di cui al successivo articolo 9.

Il ricorso ha effetto sospensivo solo nei confronti delle deliberazioni relative alla cancellazione dall'Albo ed alla applicazione delle sanzioni ».

È stato presentato il seguente emendamento dai colleghi Dosi, Amadeo Aldo, Biaggi Francantonio, Brighenti, Ceravolo, Helfer: sopprimere al comma primo, punto *sub* 1), le parole: « e nel Ruolo provvisorio »: Inoltre, le parole « nell'Albo », « dell'Albo » e « dall'Albo » di cui ai punti *sub* 1) e *sub* 2), ultimo capoverso, devono essere intese come « negli Albi », « degli Albi », « dagli Albi ».

Nessuno avendo chiesto di parlare, pongo in votazione l'emendamento del comitato ristretto.

(*È approvato*).

L'articolo 8 risulta quindi, a seguito delle modificazioni apportate, così formulato:

ART. 8.

« Spetta a ciascuna sezione della Commissione, nella rispettiva competenza:

1°) deliberare sulla domanda di iscrizione negli Albi;

2°) provvedere alla revisione triennale degli Albi, deliberando l'eventuale cancellazione in caso di mancato esercizio di attività nel triennio stesso;

3°) applicare le sanzioni di cui all'articolo 11.

Contro le deliberazioni della Commissione è ammesso il ricorso al Comitato di cui al successivo articolo 9.

Il ricorso ha effetto sospensivo solo nei confronti delle deliberazioni relative alla cancellazione dagli Albi ed alla applicazione delle sanzioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne dò lettura:

ART. 9.

« Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito un Comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

Il Comitato è composto di:

un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, che lo presiede;

un direttore generale del Ministero del commercio con l'estero;

un direttore generale del Ministero delle finanze;

un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio.

Fanno parte altresì del Comitato due rappresentanti delle categorie della produzione e due rappresentanti delle categorie del commercio scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.

In caso di assenza o di impedimento, i componenti sono sostituiti da membri supplenti, designati dai rispettivi Ministeri, Enti e categorie.

I componenti del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati ».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti dai colleghi Dosi, Amadeo Aldo, Biaggi Francantonio, Brighenti, Ceravolo, Helfer:

aggiungere, al terzo comma, diciottesimo rigo, fra le parole « rappresentanti delle » e « categorie », le parole: « delle associazioni più rappresentative delle »;

aggiungere, al terzo comma, diciannovesimo rigo, fra le parole « rappresentanti delle » e « categorie », le parole: « delle associazioni più rappresentative delle »;

aggiungere, al quarto comma, ventisettesimo rigo, le parole: « associazioni di »;

sostituire, all'ultimo comma, penultimo rigo, la parola « due » con la parola « quattro ».

TITOMANLIO VITTORIA. « Rappresentanti... delle associazioni più rappresentative... », c'è una brutta cacofonia.

PRESIDENTE. Lo so, ma è una espressione che ricorre spesso anche in altre leggi. Nessuno avendo chiesto di parlare, pongo in votazione contemporaneamente gli emendamenti presentati.

(*Sono approvati*).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 9 risulta dunque così formulato:

ART. 9.

« Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito un Comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

Il Comitato è composto di:

un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, che lo presiede;

un direttore generale del Ministero del commercio con l'estero;

un direttore generale del Ministero delle finanze;

un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio.

Fanno parte altresì del Comitato due rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie della produzione e due rappresentanti delle associazioni più rappresentative delle categorie del commercio scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.

In caso di assenza o di impedimento, i componenti sono sostituiti da membri supplenti, designati dai rispettivi Ministeri, Enti e associazioni di categoria.

I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Ne dò lettura:

ART. 10.

« La Commissione e il Comitato di cui agli articoli 7 e 9 sono costituiti con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Non essendovi emendamenti e nessuno avendo chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Ne dò lettura.

ART. 11.

« La Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli può infliggere agli iscritti negli Albi e nei Ruoli, che contravvengano, o tentino di contravvenire, alle norme concernenti le esportazioni ortoflorofrutticole ed agrumarie o che arrechino un grave ed ingiusto pregiudizio agli interessi economici nazionali o di categoria: la censura; la pena pecuniaria fino a lire centomila, da versarsi all'Istituto nazionale per il commercio estero; la sospensione dell'iscrizione nell'Albo o nel Ruolo provvisorio per la durata non superiore a sei mesi; la radiazione dall'Albo o dai Ruoli.

I proventi delle pene pecuniarie di cui al comma precedente saranno destinati in aumento alle somme previste per le spese generali dell'Istituto nazionale per il commer-

cio estero in relazione alle maggiori esigenze di servizio connesse alla tenuta degli Albi.

L'eventuale reiscrizione nei Ruoli provvisori può essere consentita, a coloro che siano stati radiati dall'Albo o dai Ruoli ai sensi del precedente comma, non prima che sia decorso un biennio dalla data dell'avvenuta radiazione ».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti dai colleghi Dosi, Amadeo Aldo, Biaggi Francantonio, Brighenti, Ceravolo ed Helfer:

sopprimere, al primo comma, terzo e quarto rigo le parole: « nei Ruoli »;

sopprimere, al primo comma, settimo rigo, le parole: « ed ingiuste »;

sostituire, al primo comma, decimo rigo, la parola « centomila » con la parola « quattrocentomila »;

sopprimere, al primo comma, dodicesimo e tredicesimo rigo, le parole: « e nel Ruolo provvisorio »;

sopprimere, al primo comma, quattordicesimo rigo, le parole: « e dai Ruoli »;

sostituire al terzo comma, ventiduesimo rigo, le parole: « reiscrizione nei Ruoli provvisori », con le parole: « nuova iscrizione agli Albi nazionali »;

sostituire, al terzo comma, ventiquattresimo rigo, le parole: « dall'Albo e dai Ruoli provvisori », con le parole: « dagli Albi ».

Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo, rilevo che in esso si parla di un grave pregiudizio agli interessi economici nazionali « o di categoria ». Evidentemente si accenna a questi ultimi in quanto la loro violazione si risolverebbe a danno dell'interesse nazionale; altrimenti gli interessi di categoria non potrebbero essere tutelati legislativamente.

HELFER. Poiché in questo caso i due tipi di interessi coincidono, basta riferirsi solo agli interessi nazionali.

DEMARCHI. Io lascerei anche l'inciso « di categoria », per sottolineare l'impegno dell'esportatore a bene operare.

DOSI, *Relatore*. Sono molto incerto se mantenere o no questo inciso. Effettivamente ogni provvedimento di legge deve avere una unica finalità: quella di realizzare la tutela degli interessi collettivi. Ora, se un pregiudizio alla categoria si risolve in un pregiudizio per gli interessi del paese, indubbiamente anche l'interesse al prestigio della categoria va tutelato. Se invece il danno al buon nome della categoria non si risolve in un danno agli interessi collettivi, la legge potrebbe anche ignorarlo, in quanto gli interessi di categoria sono già tutelati per altra via, con la disciplina associativa, la regolamentazione statutaria eccetera.

AMADEO ALDO. Mi sembra che parlandosi di « grave » pregiudizio, senz'altro deve trattarsi di un danno agli interessi di categoria tale che investe l'interesse nazionale. Però mi permetto di rilevare una contraddizione, quando, per punire chi ha arrecato questo « grave » pregiudizio, si comincia con la « censura ».

DOSI, *Relatore*. Si potrebbe sopprimere il « grave ». Ad ogni modo vorrei pregare il collega Demarchi di configurarmi un pregiudizio di categoria che meriti di essere punito, anche se non coincide con un danno arrecato all'interesse nazionale.

DEMARCHI. Quando l'esportatore si comporta in modo non conforme alle regole, è la categoria che può per prima accorgersene ed intervenire.

L'onorevole Dosi dice che un pregiudizio settoriale si risolve sempre in pregiudizio nazionale, ed è vero; ma, ripeto, è la categoria che può avvedersi per prima di tale situazione negativa ed intervenire per farla cessare.

HELFER. Vorrei sapere come farà la Commissione di cui all'articolo 7 a giudicare i danni arrecati alla categoria dall'azione illecita o scorretta dell'esportatore. Dovrebbe essere la categoria stessa a farsene accusatrice; ma mi pare che questa sia un'ipotesi un pò azzardata.

Sarebbe molto più semplice, a mio avviso, attenuare la gravità del pregiudizio eliminando l'aggettivo « grave » e lasciando inalterato il resto del comma.

Se poi la categoria si sentirà lesa, sarà essa stessa a farsi promotrice presso la Commissione della denuncia del danno, che, oltre la categoria stessa, lede anche i più generali interessi dell'economia nazionale.

DOSI, *Relatore*. Ritengo che la Commissione si sia convinta, come me, che un eventuale danno agli interessi di categoria coincide sempre con un pregiudizio degli interessi economici nazionali. Propongo quindi di sopprimere le parole « e di categoria » dal primo comma dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il gruppo di emendamenti all'articolo 11 presentati dal Comitato ristretto.

(*Sono approvati*).

Il collega Helfer propone quindi di sopprimere nel primo comma dell'articolo 11, settimo rigo, dopo le parole « che arrechino » la parola « grave ».

Pongo in votazione l'emendamento Helfer.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Dosi soppressivo delle parole « e di categoria ».

(*È approvato*).

A seguito dell'inserimento di tutti gli emendamenti testé approvati, l'articolo 11 risulta pertanto così formulato:

ART. 11.

« La Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli può infliggere agli iscritti negli Albi, che contravvengano, o tentino di contravvenire, alle norme concernenti le esportazioni ortoflorofrutticole ed agrumarie o che arrechino pregiudizio agli interessi economici nazionali: la censura; la pena pecuniaria fino a lire 400 mila, da versarsi all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero; la sospensione dell'iscrizione nell'Albo per la durata non superiore a sei mesi; la radiazione dall'Albo.

I proventi delle pene pecuniarie di cui al comma precedente saranno destinati in aumento alle somme previste per le spese generali dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero in relazione alle maggiori esigenze di servizio connesse alla tenuta degli Albi.

L'eventuale nuova iscrizione negli Albi nazionali può essere consentita, a coloro che siano stati radiati dagli Albi stessi ai sensi del precedente comma, non prima che sia decorso un biennio dalla data dell'avvenuta radiazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

« Ai fini della prima applicazione della presente legge, tutti coloro che sono attualmente iscritti negli Albi provinciali ai sensi della legge 31 dicembre 1931, n. 1806, vengono trasferiti nei Ruoli provvisori su loro domanda da presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento per l'applicazione della presente legge.

Entro sei mesi dalla pubblicazione dei Ruoli provvisori nelle forme stabilite nel successivo articolo 13, gli interessati debbono chiedere il passaggio al corrispondente Albo; la mancata presentazione della domanda nel termine comporta la decadenza dalla iscrizione ».

Gli onorevoli Dosi, Amadeo Aldo, Biaggi Francantonio, Brighenti, Ceravolo e Helfer propongono un emendamento interamente sostitutivo di questo testo che recita:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, coloro che sono attualmente iscritti negli Albi provinciali a norma della legge 23 dicembre 1931, n. 1806, e coloro che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5, intendono iniziare l'attività di esportatore dei prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2, devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura della circoscrizione nella quale hanno la loro residenza ovvero la loro azienda ha l'unica sede o la sede principale.

Tali domande, devono essere esaminate ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, e trasmesse, entro novanta giorni, all'Istituto nazionale per il commercio estero per la iscrizione negli Albi nazionali ai sensi dell'articolo 8.

Entro i successivi novanta giorni, l'Istituto nazionale per il commercio estero delibera sull'iscrizione negli Albi nazionali.

Trascorso tale termine, la domanda non respinta s'intende accolta ».

DOSI, *Relatore*. In sede di Comitato ristretto abbiamo steso questo testo in cui sono applicati i criteri su cui c'eravamo trattenuti nella seduta precedente, circa la necessità di fissare termini e stabilire congegni tali che colui che presenta la domanda abbia una sollecita risposta e non resti indeterminatamente in sospeso alla mercé delle lungaggini burocratiche.

Dobbiamo inserire nella legge una norma da cui risulti chiaro che il silenzio dopo un certo tempo significa accoglimento della domanda di iscrizione agli Albi.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Sulla base del nuovo testo il procedimento previsto consta quindi di due fasi.

La prima ha inizio con l'entrata in vigore della legge e consiste in una prima selezione che deve essere fatta dalla commissione incaricata di convalidare o meno il lunghissimo

elenco di esportatori esistenti presso ogni Camera di commercio.

Gli interessati devono presentare, entro novanta giorni, pena la decadenza, una semplice domanda, in quanto le Camere di commercio sono già da tempo in possesso di tutta la documentazione personale dell'esportatore.

Dai miei dati risulta che in tutta Italia vi sono otto o nove mila esportatori iscritti nelle varie Camere di commercio; molti di questi non hanno mai esportato e si sono iscritti per cautelarsi, mā adesso potrebbero non avere più alcun interesse all'iscrizione agli albi e quindi non presenterebbero la relativa domanda, operando così un'altra selezione spontanea.

C'è poi una seconda fase che si apre con l'entrata in funzione degli Albi.

Si stabilisce che non debba più esserci un termine per la presentazione delle domande (e su questo sono d'accordo), che l'istruttoria deve essere fatta entro novanta giorni e che altri novanta giorni sono previsti per una decisione. Fin qui tutto bene.

Ma per quanto riguarda la prima iscrizione, novanta giorni sono troppo pochi. Infatti può benissimo accadere che siano presentate tutte in una volta cinque o seimila domande che non possono materialmente essere esaminate in soli novanta giorni.

A mio avviso, quindi, bisognerebbe distinguere nettamente le due fasi, chiarendo che la prima corrisponde alla entrata in funzione dell'Albo entro un anno dalla pubblicazione della legge. In questo periodo di tempo nessuno degli esportatori sarà costretto a sospendere la propria attività, in quanto rimane iscritto alla Camera di commercio e quindi continua ad operare.

Ripeto che occorre dare alla Commissione il tempo necessario per poter esaminare tutte le domande, e cioè almeno un anno.

Sono infine d'accordo sulla norma per cui se la risposta non giunge entro il termine di un anno che andremo a fissare, la domanda d'iscrizione si ritiene accolta.

Poi, in un secondo momento, tutto potrebbe rimanere così come è stabilito nel testo del Comitato ristretto, cioè istruttoria in tre mesi, decisione in altri tre mesi. Ma saremmo allora in periodo normale, quando il superlavoro iniziale sarebbe stato ormai smaltito e quindi quei termini potrebbero risultare sufficienti.

AMADEO ALDO. A me sorge una preoccupazione: che dato il tempo che intercorre fra la pubblicazione della legge e quella degli albi nazionali si venga a formare un « iato » nelle iscrizioni, in quanto durante questo periodo non sono più ammesse le iscrizioni negli albi provinciali. Cosa succede se fra l'entrata in vigore della legge e la pubblicazione degli albi nazionali dovesse intercorrere un anno?

Mi permetto ricordare alla Commissione che gli albi provinciali sono soppressi con la pubblicazione degli albi nazionali. È ovvio quindi che bisogna fare prima gli albi nazionali, ma è anche ovvio che questi non si fanno se non vengono presentate le domande. Quindi esiste la preoccupazione del periodo « vuoto » che cadrà immediatamente prima della pubblicazione dell'albo nazionale, a meno che, nel frattempo, non si continuano ad ammettere le iscrizioni agli albi provinciali.

HELFER. Bisognerebbe porre subito alla attenzione dei colleghi le modifiche da apportare all'articolo 15 in materia di coordinamento dei termini, nel senso che la legge dovrà entrare in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*: quindi il periodo di « vuoto » al quale accenna il collega Amadeo Aldo verrà notevolmente abbreviato.

La questione più interessante posta dal collega Amadeo Aldo mi sembra invece quella relativa alle domande di iscrizione che pervenissero nelle more della pubblicazione degli albi nazionali. Mi spiego: tutti coloro che sono iscritti agli albi provinciali e sono interessati a presentare la domanda per l'iscrizione all'albo nazionale resteranno iscritti negli albi provinciali fino a quando le previste commissioni per l'iscrizione all'albo nazionale non avranno ultimato il loro lavoro. Il problema invece nasce per coloro che richiedessero *ex novo* l'ammissione agli albi nazionali. Per queste nuove domande è stato previsto che le Camere di commercio esaminino la documentazione e facciano entro novanta giorni le loro proposte alle Commissioni centrali le quali a loro volta entro novanta giorni deliberano sulle domande. Ora io mi domando: è eccessivo questo tempo? Ritengo di no, dato il numero delle domande e il lavoro affidato alle commissioni. Non solo, ma penso che gli albi nazionali saranno pubblicati con un ulteriore ritardo: forse anche nel periodo di un anno.

BRIGHENTI. Nel formulare il nostro articolo sostitutivo ci siamo preoccupati di salvaguardare le possibilità di coloro che sono già iscritti agli albi provinciali, più che di coloro i quali debbono formulare la domanda *ex novo*. Per questo il nuovo testo dell'articolo 12 lascia l'albo aperto soprattutto a co-

loro, che, pur essendo iscritti agli albi provinciali, non presentano nel tempo debito di novanta giorni la domanda per l'iscrizione agli albi nazionali.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.* Ma se non poniamo un termine per tale iscrizione, la domanda non la faranno mai. D'altra parte gli iscritti agli albi provinciali, una volta presentata la domanda, continueranno ad operare, e quindi un ritardo nell'espletamento delle pratiche necessarie non riveste per loro un eccessivo interesse, né comporta per loro un qualsiasi danno.

La Commissione deve poter lavorare con calma, le ci vorrà del tempo per esaminare le varie migliaia di domande che le perveranno da tutti gli organi provinciali. Ripeto che a quelli che erano già iscritti non deriverà però alcun danno dal ritardo, in quanto potranno continuare a lavorare.

Comunque si conoscerà dopo tre mesi il numero di quelli che rinunceranno a presentare la domanda, e sarà quindi già operata una prima selezione.

C'è poi la questione delle nuove domande. Si provoca un danno a quelli che per la prima volta presentano la domanda, in quanto per tutto il tempo necessario all'istruttoria ed alla decisione non possono lavorare?

I nuovi non mi pare che perderanno molto tempo, in quanto dovranno attendere solamente i tre mesi necessari per l'istruttoria, e, gli altri, tre per la decisione.

CATALDO. Concordo in pieno con quanto detto dal rappresentante del Governo e ritengo che debba assolutamente essere risolto il problema della chiusura e della soppressione degli albi provinciali entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Intendo perciò presentare un emendamento al nuovo testo proposto dell'articolo 12. Secondo tale emendamento, al primo comma e salvo coordinamento finale, dopo le parole « devono presentare domanda » va inserito un inciso che valga per gli iscritti all'albo provinciale e li obblighi a tale adempimento « nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge, pena la decadenza ».

Conseguentemente, l'articolo 13, ultimo comma andrebbe così modificato: « Dalla stessa data, e per la durata di mesi sei – in corrispondenza al termine di cui all'articolo 12 – gli albi provinciali sono chiusi e, dopo tale periodo, soppressi ».

Il rappresentante del Governo parlava del periodo di un anno, se la Commissione è d'accordo su tale termine, non c'è nessuna difficoltà a sostituirlo a quello di sei mesi da me proposto.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero.* Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Cataldo circa l'inserimento dell'espressione « sono soppressi » all'articolo 13, a condizione che la chiusura degli albi provinciali avvenga fin dal momento dell'entrata in vigore della legge.

Evidentemente poi, quando tutte le domande sono state esaminate, si può effettuare la soppressione definitiva degli albi provinciali, altrimenti, se la soppressione fosse anticipata, molti degli esportatori, quelli la cui domanda non è stata ancora esaminata, non potrebbero operare.

DOSI, *Relatore.* Tutti i problemi oggi discussi sono già stati esaminati in sede di comitato ristretto, e, premesso che secondo noi la legge deve entrare in vigore senza particolari attese, noi ci siamo innanzi tutto posti la domanda se si dovessero o meno porre dei termini particolari per coloro che sono già iscritti negli albi provinciali.

A risposta di tale quesito ci siamo detti che, supposto per l'istruttoria un termine di novanta giorni, supposto altresì che per prendere una decisione occorrano altri novanta giorni (totale 180 giorni), non si potevano stabilire termini particolari per coloro già iscritti negli albi provinciali, in quanto coloro fra questi che non avessero presentato la domanda entro i termini stabiliti, avrebbero sempre potuto farlo dopo la scadenza come qualsiasi altro cittadino.

Non c'è quindi motivo di stabilire termini particolari per quelli già iscritti negli albi; tanto più che in questo primo periodo di applicazione della legge, che entra in vigore subito e non deve neppure attendere l'emanazione del regolamento, quale sarà la situazione? Quelli che sono iscritti negli albi provinciali continuano ad esserlo ed a poter operare in quanto tali; i nuovi, invece, presentano domanda direttamente per l'iscrizione all'albo nazionale e devono attendere soltanto centottanta giorni.

L'albo provinciale resta quindi automaticamente chiuso, in quanto il nuovo candidato viene indirizzato subito nell'albo nazionale, senza dover passare attraverso quello provinciale.

L'unico problema che può sorgere è quello di far attendere centottanta giorni il nuovo candidato che, per l'iscrizione nell'albo provinciale, avrebbe atteso forse molto meno tempo.

CATALDO. Probabilmente tutto ciò era nelle intenzioni dell'onorevole relatore e degli altri colleghi che hanno elaborato il nuovo testo, ma la lettera della legge non riproduce in pieno tali intenzioni.

Difatti all'articolo 13 si parla di soppressione degli albi provinciali, il che significa che, per centottanta giorni, non esisterà possibilità d'iscrizione né negli albi nazionali, né in quelli provinciali.

DOSI, *Relatore*. Evidentemente non sono stato abbastanza chiaro. Supponiamo che la legge venga varata così come essa è attualmente. Che cosa accadrà?

Quando la legge è pubblicata, allo scadere della *vacatio*, sono forse soppressi gli albi provinciali? No. Perché gli albi nazionali entrano in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione nel *Bollettino di informazioni dell'I.C.E.;* dalla stessa data sono soppressi gli albi provinciali.

Questi ultimi, perciò, non vengono soppressi a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della legge, ma a decorrere da quello dell'entrata in vigore degli albi nazionali.

Quindi al momento in cui la legge entra in vigore, colui che è già iscritto negli albi provinciali avrà tutto l'interesse a regolarizzare la sua posizione ponendo in essere l'intera procedura richiesta per l'iscrizione all'albo nazionale; colui invece che non è mai stato iscritto, si iscrive direttamente nell'albo nazionale, che è già aperto.

Ci sarà quindi un periodo in cui l'albo provinciale, pur essendo chiuso, continua a funzionare, in attesa di vederlo soppresso non con l'entrata in vigore della legge, ma, in un secondo momento, con la pubblicazione dell'albo nazionale; ed un periodo in cui il nuovo iscritto entra subito a far parte dell'albo nazionale, intendendo per subito il periodo immediatamente successivo ai centottanta giorni.

L'albo nazionale si intende comunque aperto il centottantunesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge, con i nomi di coloro – pochi o tanti – che hanno provveduto sollecitamente agli adempimenti di legge. Una volta varato l'albo nazionale, con la soppressione degli albi provinciali, sarà interesse di tutti adeguarsi alle disposizioni della legge.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. La questione è essenzialmente pratica. Centottanta giorno non sono sufficienti per varare l'albo nazionale. Se la Commissione dovesse concedere una sanatoria a tutti coloro che sono iscritti agli albi provinciali e accoglierli tutti nell'albo nazionale, allora impiegherebbe anche di meno; ma se la Commissione dovrà svolgere un lavoro serio, allora occorre fissare i termini con una certa larghezza: si potrebbe stabilire un anno.

La legge fissa novanta giorni dalla sua entrata in vigore per l'istruttoria da parte delle Camere di commercio. Esaurita l'istruttoria, concede altri novanta giorni di tempo per la deliberazione. Nel frattempo sono mantenuti in vita gli albi provinciali. Sono quindi, teoricamente, centottanta giorni durante i quali gli iscritti agli albi provinciali possono continuare ad operare. Tuttavia, potrebbe verificarsi l'ipotesi che per vari motivi (carenza di personale o altro) la pubblicazione dell'albo fosse ritardata anche di un anno.

Per questo occorre fissare un termine sufficientemente ampio per la pubblicazione dell'albo nazionale.

È una questione che ha un suo valore pratico: bisogna evitare che, trascorso un certo periodo, l'iscrizione al nuovo albo avvenga automaticamente, altrimenti verrebbe frustato uno degli scopi della legge; e ciò anche se si verificasse l'ipotesi che i nuovi iscritti dovessero risultare inseriti nell'albo nazionale prima dei vecchi operatori che non avessero provveduto in tempo debito al passaggio degli albi provinciali a quelli nazionali.

AMADEO ALDO. Potrei accettare questa formulazione se si modificasse l'articolo 13, secondo il quale gli albi nazionali entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel *Bollettino di informazioni dell'I.C.E.*, nel senso di far decorrere detto termine dal giorno della pubblicazione della presente legge, fermo restando che dalla data di pubblicazione sul citato bollettino sono soppressi gli albi provinciali. Avremmo due date diversificate, con l'immediata costituzione degli albi nazionali, in modo che i nuovi iscritti potranno subito avvalersi dei vantaggi previsti dal successivo articolo 14.

Per quanto poi attiene all'esame delle domande di coloro che già sono iscritti agli albi provinciali, possiamo concedere tutto il tempo che si ritiene sia necessario per compiere con la dovuta diligenza tale lavoro.

L'albo provinciale cesserà di avere valore dal momento in cui gli albi nazionali saranno pubblicati sul Bollettino dell'I.C.E.

Propongo quindi la seguente formulazione dell'articolo 13: « Gli albi nazionali entrano in vigore, nella prima applicazione della presente legge, alla data della pubblicazione della legge.

Gli albi provinciali sono soppressi il giorno successivo alla pubblicazione degli albi nazio-

nali nel Bollettino di informazioni per il commercio con l'estero edito dall'Istituto nazionale del commercio estero ».

È vero che alla data della pubblicazione della legge gli albi non sono che carta bianca, ma non va dimenticato il problema delle nuove iscrizioni, in quanto l'articolo 14 dice che le ferrovie e gli altri vettori possono effettuare i trasporti « soltanto per conto degli esportatori iscritti negli albi... ».

Quindi gli albi vanno aperti immediatamente, ed immediatamente si dovranno rilasciare degli attestati in base ai quali risulti che le domande accolte saranno iscritte negli albi. Diamo inoltre alla commissione tutto il tempo che vuole per esaminare la posizione di coloro che sono già iscritti negli albi provinciali e che in base a tale titolo continuano ad operare; gli albi provinciali saranno soppressi solo alla data della pubblicazione degli albi nazionali sul Bollettino.

Eviteremmo in tal modo la cosiddetta iscrizione provvisoria, in quanto coloro che vengono iscritti lo sono definitivamente, una volta per sempre.

CERAVOLO. Io credo che il rappresentante del Governo abbia segnalato un aspetto della questione, che, sul piano pratico, creerebbe indubbiamente delle notevoli complicazioni ove tutti presentassero (è il caso limite) la domanda nello stesso momento.

Effettivamente in questo caso la commissione si troverebbe in difficoltà. Il fatto di non sopprimere l'albo provinciale non risolve questo aspetto della questione, perché entro centottanta giorni anche l'iscritto nell'albo provinciale entra automaticamente nell'albo nazionale, e non si realizza puntualmente la revisione auspicata.

Ora questo problema può essere risolto chiarendo che la norma di cui al terzo comma dell'articolo 12, che nel nuovo testo vale per tutte e due le categorie, si riferisce soltanto ai nuovi iscritti; in tal modo i vecchi iscritti, se non vengono accolti nell'albo nazionale, rimarranno in quello provinciale fino al giorno della sua soppressione.

Solo così potremmo ritardare l'immissione in massa nell'albo nazionale ed effettuare la revisione auspicata, lasciando alla commissione tutto il tempo necessario per farla.

Soltanto i nuovi attenderanno novanta giorni, i vecchi attenderanno invece fin quando non perverrà loro la risposta alla domanda d'iscrizione; la soppressione degli albi provinciali si avrà, infine, allorché la maggior parte delle iscrizioni saranno state riesaminate.

HELFER. Ritengo che le osservazioni fatte dal rappresentante del Governo e raccolte dal collega Ceravolo siano pienamente rispondenti ad innegabili esigenze pratiche.

Noi risolviamo il problema se distinguiamo nel primo comma le due diverse categorie dei nuovi e dei vecchi iscritti, inserendo anche il principio della decadenza qualora i vecchi iscritti non presentino in tempo la domanda.

Così facendo realizziamo anche uno dei postulati fondamentali della legge, in quanto permettiamo la revisione delle vecchie iscrizioni negli albi provinciali.

Sono quindi dell'avviso che si debbano distinguere nel primo comma le due diverse situazioni soggettive, prendendo in esame prima coloro che sono già iscritti negli albi provinciali e che sono tenuti a presentare domanda entro novanta giorni – senza per altro precisare entro quanto tempo la commissione centrale dovrà esaminare tali domande, oppure stabilendo il termine di un anno – e mantenendo invece per i nuovi iscritti il periodo di centottanta giorni.

Vorrei inoltre far rilevare che nella nuova formulazione del primo comma dell'articolo 12, da me e da altri colleghi proposta, si dice « e coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 ».

Poiché è in realtà la Camera di commercio incaricata di stabilire se tali soggetti siano in possesso o meno dei requisiti richiesti, ritengo che sarebbe meglio usare l'espressione « che ritendendosi in possesso dei requisiti, eccetera ».

PRESIDENTE. Anche io desidero dare il mio contributo alla soluzione dei vari problemi insorti attorno alla formulazione dell'articolo 12.

A tale scopo ho preparato uno schema di quello che potrebbe essere un testo sodisfacente che tenga conto delle osservazioni dei diversi colleghi.

Se ho ben interpretato le parole di coloro che sono intervenuti, ed in particolare, del rappresentante del Governo, la netta distinzione fra le due ipotesi di coloro che sono già iscritti negli albi provinciali e di coloro che s'iscrivono per la prima volta potrebbe essere realizzata dicendo:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, coloro che sono attualmente iscritti negli albi provinciali a norma della legge 31 dicembre 1931, n. 1806, devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura nel cui albo sono iscritti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Coloro che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 5 intendono iniziare l'attività di esportatori dei prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2, devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura nella circoscrizione della quale hanno la loro residenza ovvero la loro azienda ha l'unica sede o la sede principale.

Tali domande devono essere esaminate ai sensi dell'articolo 6 della presente legge e trasmesse entro novanta giorni all'Istituto nazionale per il commercio estero, per l'iscrizione negli albi nazionali ai sensi dell'articolo 8 ».

A questo punto si potrebbe aggiungere: « Per le domande di cui al primo comma (vecchi iscritti) entro il termine di un anno, l'Istituto nazionale per il commercio estero delibera l'iscrizione agli albi nazionali. Per le domande di cui al secondo comma (nuovi iscritti) entro i successivi novanta giorni l'Istituto nazionale per il commercio estero delibera sulla iscrizione nell'albo nazionale entro « X » giorni per le domande di cui al primo comma ed entro novanta giorni per le domande di cui al secondo comma ».

Si pone poi il problema dell'articolo 13, e di conseguenza bisogna dire che l'I.C.E. provvede alla pubblicazione degli albi nazionali, contenenti i nomi di coloro che sono ammessi, entro « X » giorni. Questo è l'unico modo di dare un termine certo di apertura agli albi, in quanto essi entrano in vigore dalla loro pubblicazione.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Diciamo centottanta giorni. Del resto non si tratta di albo chiuso, e quindi i centottanta giorni costituiscono soltanto un termine minimo.

AMADEO ALDO. Ora nasce il problema della validità degli albi provinciali.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Calcolando tre mesi per la presentazione della domanda da parte dei vecchi iscritti, e tre mesi per la deliberazione da parte della Camera di commercio, aggiungendovi un anno, si arriva ad un anno e mezzo. Da quella data gli albi provinciali dovrebbero essere soppressi. Ricordo inoltre che al primo comma dell'articolo 12 si potrebbe aggiungere l'inciso « sotto pena di decadenza ».

DOSI, *Relatore*. In questo caso la decadenza tornerebbe a vantaggio dei vecchi iscritti per i quali la decadenza stessa riaprirebbe i termini per la nuova domanda. Ritengo inutile includere l'inciso.

AMASIO. Non bisogna dimenticare di aggiungere come ultimo capoverso: « Trascorsi tali termini la domanda non respinta s'intende accolta ».

PRESIDENTE. D'accordo per l'ultimo capoverso proposto dal collega Amasio.

Do lettura dell'articolo 12 nella nuova formulazione:

ART. 12.

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, coloro che sono attualmente iscritti negli Albi provinciali a norma della legge 31 dicembre 1931, n. 1806, devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura, nel cui Albo sono iscritti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Coloro che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5, intendono iniziare l'attività di esportatore dei prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2, devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura della circoscrizione nella quale hanno la loro residenza ovvero la loro azienda ha l'unica sede o la sede principale.

Tali domande, devono essere esaminate ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, e trasmesse, entro novanta giorni, all'Istituto nazionale per il commercio estero per la iscrizione negli Albi nazionali ai sensi dell'articolo 8.

L'Istituto nazionale per il commercio estero delibera sulla iscrizione negli Albi nazionali entro il termine di un anno per le domande di cui al primo comma del presente articolo, e di novanta giorni per le domande di cui al secondo comma.

Trascorsi tali termini, la domanda non respinta s'intende accolta ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Vediamo ora come andrebbe articolato l'articolo 13.

Il testo originario recita: « Gli albi nazionali formati nella prima applicazione della presente legge entrano in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione nel bollettino di informazioni per il commercio estero edito dall'Istituto nazionale per il commercio estero. Dalla stessa data sono soppressi gli albi provinciali ».

Si potrebbe dire « tale pubblicazione deve essere effettuata entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge ». Questo

perché si deve lasciare anche il tempo necessario per la stampa di questi albi.

DOSI, *Relatore*. Io propongo: « gli albi sono costituiti il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge ».

AMADEO ALDO. A mio avviso sarebbe meglio dire: « gli albi sono costituiti non oltre il centottantesimo giorno... ».

PRESIDENTE. Poiché siamo d'accordo nella sostanza del problema, si tratta di trovare la migliore formulazione. Si potrebbe quindi dire: « la prima pubblicazione del suddetto bollettino deve essere effettuata non oltre il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.

AMADEO ALDO. Nella legge è già previsto il termine di scadenza degli albi provinciali in diciotto mesi: tre mesi per presentare le domande, dodici per effettuare l'esame, tre per decidere.

PRESIDENTE. Possiamo quindi dire: « entro diciotto mesi ».

Do lettura dell'articolo 13 nella nuova formulazione quale risulta dal concorso di tutta la Commissione:

ART. 13.

« Gli Albi nazionali formati in applicazione della presente legge entrano in vigore non oltre il centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge e saranno pubblicati nel Bollettino di informazioni per il commercio con l'estero edito dall'Istituto nazionale per il commercio estero.

Gli Albi provinciali sono soppressi allo scadere del diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge ».

Salvo le più ampie riserve di coordinamento per migliorarne la forma, pongo in votazione l'articolo 13 nel testo da me letto or ora.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

ART. 14.

« Le ferrovie, ed in genere qualsiasi vettore, possono effettuare il trasporto per l'estero dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari soltanto per conto degli esportatori iscritti nei Ruoli o negli Albi previsti dalla presente legge, nonché degli spedizionieri autorizzati ai sensi del precedente articolo 3, od anche degli esportatori occasionali che abbiano ottenuto la prescritta attestazione ».

È evidente che nel quadro del sistema prescelto devono essere soppresse in quest'articolo le parole « nei Ruoli ».

HELFER. Nella proposizione « Negli albi previsti dalla presente legge » sono compresi anche quelli provinciali?

PRESIDENTE. Naturalmente.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, pongo in votazione l'articolo 14, sul quale Governo e Relatore sono d'accordo, definitivamente formulato come segue:

ART. 14.

« Le ferrovie, ed in genere qualsiasi vettore, possono effettuare il trasporto per l'estero dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari soltanto per conto degli esportatori iscritti negli Albi previsti dalla presente legge, nonché degli spedizionieri autorizzati ai sensi del precedente articolo 3, od anche degli esportatori occasionali che abbiano ottenuto la prescritta attestazione ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura.

ART. 15.

« La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere da tale data sono abrogate la legge 31 dicembre 1931, n. 1806, e la legge 24 giugno 1942, n. 896, nonché il regio decreto 16 giugno 1932, n. 697 ».

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Rammento alla Commissione che è stata abrogata la prima parte dell'articolo, relativa all'entrata in vigore della legge dopo un anno.

PRESIDENTE. D'accordo. L'articolo 15 rimane pertanto così formulato:

ART. 15.

« Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge 31 dicembre 1931, n. 1806, e la legge 24 giugno 1942, n. 896, nonché il regio decreto 16 giugno 1932, n. 697 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16, Ne do lettura.

ART. 16.

« Con il regolamento di esecuzione della presente legge, il Governo della Repubblica provvederà a dettare le norme necessarie

per regolare l'ammissione ai Ruoli ed agli Albi, la tenuta e la revisione dei Ruoli e degli Albi stessi, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, nonché quant'altro possa occorrere per l'esecuzione della presente legge ».

DOSI, *Relatore*. Propongo formalmente la soppressione dell'articolo 16, in quanto la Commissione ha ritenuto superfluo il Regolamento di esecuzione.

PRESIDENTE. Nessun altro avendo chiesto di parlare, si dovrebbe ora votare per la soppressione dell'articolo 16 proposta dal Relatore, sulla quale il Governo è d'accordo.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo del disegno di legge.

(*Non è approvato*).

L'articolo 16 s'intende quindi soppresso.

Il disegno di legge sarà subito posto in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari » (1434).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo Aldo, Amasio, Baldi Carlo, Bastianelli, Biaggi Nullo, Brighenti, Cataldo, Ceravolo, Demarchi, Di Vagno, Dosi, Giolitti, Girardin, Helfer, Longoni, Mussa Ivaldi Vercelli, Natoli, Olmini, Origlia, Piccinelli, Romualdi, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo Mario, Tempia Valenta, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI